genertel

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

PER LA NAVIGAZIONE DEI NATANTI

NATANTI

PRODOTTO REDATTO SECONDO LE LINEE GUIDA DEL TAVOLO TECNICO ANIA-ASSOCIAZIONI CONSUMATORI - ASSOCIAZIONI INTERMEDIARI PER CONTRATTI SEMPLICI E CHIARI

Genertel S.p.A.

GENERALI

Ultimo aggiornamento
07/2025

Benvenuto!

Gentile Cliente,

grazie per aver scelto **Genertel**, l'assicurazione online conveniente, facile e affidabile del **Gruppo Generali**.

Questo documento illustra le condizioni che regolamentano il tuo contratto di assicurazione con Genertel e le garanzie offerte da Genertel.

Il nostro obiettivo è quello di garantirti la massima tranquillità fornendoti una copertura assicurativa facile da comprendere.

Abbiamo realizzato le singole sezioni delle **Condizioni di Assicurazione** in modo chiaro e semplice, come se stessimo rispondendo alle tue domande, ed è stato introdotto lo schema **"Elenco delle Garanzie"** così da permetterti di individuare facilmente i contenuti delle singole garanzie acquistabili.

All'interno delle sezioni troverai, oltre a tutte le informazioni contrattuali, anche dei box dove sono riportate le indicazioni da seguire in caso di necessità (ad esempio a seguito di un incidente); queste aree di consultazione permettono di rispondere agevolmente alle tue domande in caso di dubbi.

Verifica sempre la correttezza dei dati indicati in preventivo e in contratto e che siano presenti le garanzie di cui hai bisogno. Ricorda che eventuali rettifiche devono essere comunicate entro 14 giorni dalla data di decorrenza del contratto.

Cordiali saluti.

Genertel S.p.A.

Indice

A. Elenco delle Garanzie

B. Definizioni

Definizioni ..... Pag. **1** di **16**

C. Condizioni di Assicurazione Natanti

Norme Comuni ..... Pag. **2** di **16**

SEZIONE 1 Responsabilità Civile ..... Pag. **9** di **16**

SEZIONE 2 Assistenza Legale ..... Pag. **10** di **16**

SEZIONE 3 Procedura per il risarcimento dei Danni R.C. ..... Pag. **14** di **16**

SEZIONE 4 Procedura per l'indennizzo dei Danni di Assistenza Legale ..... Pag. **16** di **16**

A. Elenco delle Garanzie

GARANZIE SEMPRE COMPRESE

CARATTERISTICHE E VANTAGGI	FRANCHIGIE E SCOPERTI	PER TUTTI I DETTAGLI	GARANZIA COMPRESA?
R.C.: la copertura obbligatoria che ti permette di navigare e, in caso di incidente, ti tutela per i danni (materiali o fisici) causati ad altre persone.		Sezione 1	✓

GARANZIE ACQUISTABILI

CARATTERISTICHE E VANTAGGI	FRANCHIGIE E SCOPERTI	PER TUTTI I DETTAGLI	GARANZIA COMPRESA?
Assistenza Legale: l'assistenza giudiziale e stragiudiziale, per tutelare i tuoi interessi nell'ambito di un sinistro che ha coinvolto il natante assicurato mentre navigava o giaceva in acqua.		Sezione 2	Verifica in preventivo e in contratto

Scarica l'app Genertel per ios o android!
La tua assicurazione sempre a portata di mano!

Download on the App Store

ANDROID APP ON Google play

Scopri la **nuova app Genertel**: completamente rinnovata nella grafica e nelle funzionalità per gestire in modo ancora più semplice tutte le tue assicurazioni!

B. Definizioni

- **"Acque interne":** fiumi, laghi e la porzione di mare interna alla linea di bassa marea della costa;
- **"Assicurato":** soggetto destinatario delle prestazioni assicurative;
- **"Codice delle Assicurazioni":** il Decreto Legislativo n. 209/2005 e sue successive modificazioni e integrazioni;
- **"Codice della Nautica":** il Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171 e sue successive modificazioni e integrazioni;
- **"CONSAP":** Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. con sede in Roma, Via Yser, 14 – 00198, www.consap.it;
- **"Contraente":** la persona fisica, Imprese o altri Enti che stipulano il contratto di assicurazione;
- **"Genertel":** Genertel S.p.A., con sede legale in Italia;
- **"Indennizzo/Risarcimento":** la somma dovuta da Genertel se avviene un sinistro liquidabile a termini di polizza;
- **"Legittimo conducente":** il proprietario del natante e le persone da lui autorizzate alla guida del natante;
- **"Massimale":** la somma fino a concorrenza della quale Genertel presta l'assicurazione;
- **"Natante":** unità da diporto a remi e quelle il cui scafo abbia una lunghezza pari o inferiore a 10 m, indipendentemente dalla loro propulsione, come definita dal Codice della Navigazione;
- **"Polizza":** il documento che prova la stipula del contratto di assicurazione;
- **"Premio":** la somma dovuta dal contraente a Genertel a fronte delle garanzie prestate, comprensivo di imposte ed eventuali oneri di legge;
- **"Rischio":** la probabilità che si verifichi il sinistro;
- **"Rivalsa":** il diritto di Genertel a recuperare dal contraente e dall'assicurato l'importo pagato ai terzi danneggiati nei casi in cui avrebbe avuto diritto di rifiutare o di ridurre la propria prestazione;
- **"Sinistro":** l'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;
- **"Spese borsuali":** le spese sostenute dal legale necessarie o funzionali a svolgere la sua attività;
- **"Trasportati":** le persone regolarmente trasportate sul natante indicato in polizza;
- **"Unità da diporto":** ogni costruzione di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione destinata alla navigazione da diporto, come definita dal Codice della Navigazione.

NORME COMUNI

› QUANDO E COME DEVO PAGARE?

Art. 1 - Modalità di stipula del contratto e di pagamento del premio
Per stipulare il contratto il contraente deve pagare il premio previsto e inviare a Genertel i documenti richiesti. Il premio è dovuto per intero e, se il pagamento è a rate, queste devono essere pagate tutte.
I pagamenti possono essere effettuati con:
- bonifico bancario, sui conti correnti di volta in volta comunicati da Genertel, indicando nella causale del versamento:
  - cognome e nome del contraente;
  - numero di preventivo.
- carta di credito, comunicando i dati a Genertel.

Il pagamento rateale può essere effettuato solo con carta di credito non prepagata.
La ricevuta del versamento o l'estratto conto valgono come quietanza di pagamento.
Prima di attivare la polizza, Genertel verifica:
- la correttezza e l'autenticità dei documenti ricevuti;
- la corrispondenza dei documenti rispetto alle informazioni raccolte in fase precontrattuale;
- la correttezza del premio pagato.

Genertel può richiedere al contraente di integrare la documentazione e/o spedire per posta quanto anticipato per via telematica. Il contratto può essere annullato per dolo o colpa grave del contraente se i documenti inviati sono inesatti o falsi, come previsto dal Codice Civile[1].
Se il contraente non invia tutti i documenti necessari alla stipula del contratto, o se i documenti che invia riportano informazioni diverse da quelle dichiarate nella fase precontrattuale, il contratto non viene perfezionato e Genertel può richiedere i documenti mancanti e/o un'eventuale integrazione di premio. Se il contraente non si attiene a quanto richiesto e rinuncia quindi a stipulare il contratto, ha diritto al rimborso di quanto pagato.
La documentazione di contratto viene inviata in formato cartaceo.
Genertel richiede al contraente di firmare e rispedire una copia del contratto, a solo scopo documentale, in uno dei seguenti modi:
- via email (dopo averla scannerizzata) all'indirizzo: copiacontratto@genertel.it;
- via posta a: Genertel - Copia Contratto - V. Machiavelli, 4 - 34132 Trieste.

Art. 2 - Diritto del contraente al ripensamento
Se il contratto non è vincolato a favore di terzi, il contraente può recedere entro 14 giorni dalla data di ricezione dei documenti assicurativi con richiesta scritta da inviare tramite lettera raccomandata a Genertel S.p.A. - Via Machiavelli, 4 - 34132 Trieste, o tramite PEC all'indirizzo genertel@pec.genertel.it, impegnandosi a non utilizzare i documenti assicurativi ricevuti (certificato di assicurazione e certificato internazionale di assicurazione - ex Carta Verde) e a distruggerli se li ha ricevuti in formato cartaceo.
Ricevuta la richiesta di recesso, Genertel rimborsa al contraente il premio non usufruito al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale. Per l'esercizio del diritto al ripensamento entro i termini sopra indicati, valgono le date dei timbri postali o di invio della PEC.

› QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE?

Art. 3 - Periodo di copertura
Se tutta la documentazione richiesta è stata inviata correttamente e il pagamento del premio è stato effettuato, le coperture assicurative operano dalle ore 24 del giorno indicato in contratto come data di decorrenza.
Se in contratto è previsto un pagamento a rate, il contraente deve pagare alle date concordate gli importi stabiliti. Se il contraente non paga quanto dovuto a una delle scadenze concordate, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno successivo alla scadenza stessa come previsto dal Codice Civile[2]. Per le rate successive alla prima, Genertel spedisce il certificato di assicurazione e il contrassegno dopo aver ricevuto evidenza del pagamento del relativo premio.
Le coperture sono valide fino alle ore 24 della scadenza indicata in contratto. Alla scadenza del contratto e senza alcun preavviso, il contraente è libero di non rinnovare il contratto

1 Art. 1892 "Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave"
2 Art. 1901 "Mancato pagamento del premio"

stesso e di assicurarsi con un'altra compagnia.
Genertel mantiene operante la garanzia R.C. fino alle ore 24 del 15° giorno successivo alla data di scadenza del contratto se nel frattempo non è stato stipulato un altro contratto R.C., per lo stesso natante, presso un'altra compagnia assicurativa.

› DOVE VALE LA COPERTURA?

Art. 4 - Estensione territoriale
L'assicurazione vale:
- nelle seguenti acque del Mar Mediterraneo fino agli stretti:
  - acque internazionali;
  - acque territoriali, zone contigue e zone economiche esclusive dei seguenti Paesi: **Italia, Albania, Algeria, Bosnia ed Erzegovina, Cipro, Croazia, Egitto, Francia, Gibilterra, Grecia, Israele, Libano, Malta, Marocco, Montenegro, Principato di Monaco, Slovenia, Spagna, Tunisia, Turchia**;
- nelle acque interne dei seguenti Paesi: **Italia e Stati dell'Unione Europea, Albania, Andorra, Bosnia ed Erzegovina, Città del Vaticano, Gibilterra, Gran Bretagna, Irlanda del Nord, Islanda, Kosovo, Liechtenstein, Macedonia del Nord, Moldavia, Montenegro, Norvegia, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino, Serbia, Svizzera, Turchia**.

In ogni caso le garanzie non operano nei Paesi che si trovano in stato di guerra, dichiarata o di fatto.

› CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO?

Art. 5 - Dichiarazioni del contraente/assicurato - Variazioni del rischio
Genertel consente l'assicurazione e determina il premio **in base alle dichiarazioni del contraente/assicurato sui dati e le informazioni richiesti**. Il contraente/assicurato si impegna a verificare i dati e le informazioni riportati in polizza, inclusi massimali. Il contraente/assicurato deve richiedere eventuali rettifiche **entro 14 giorni** dalla decorrenza.
Il contraente/assicurato deve fornire a Genertel informazioni precise e complete, per permetterle di valutare in modo corretto il rischio da assicurare.
Se il contraente/assicurato fornisce dati inesatti o parziali sulle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, **può:**
- **perdere del tutto o in parte il diritto all'indennizzo, e**
- **determinare la cessazione dell'assicurazione**[3].

Per la garanzia R.C. il risarcimento è garantito perché le eccezioni contrattuali non si possono far valere verso terzi[4]; tuttavia **Genertel può rivalersi, in tutto o in parte, sul contraente/assicurato responsabile**.
Genertel può trattenere i premi già incassati e il premio per il periodo di assicurazione in corso.
Il contraente/assicurato deve subito comunicare a Genertel, anche in forma scritta quando richiesto, se nel corso del contratto la situazione considerata al momento in cui il contratto ha avuto inizio si modifica in modo da aumentare la probabilità che l'evento dannoso si verifichi (**aggravamento del rischio**). Se il contraente/assicurato non rispetta questo obbligo, può perdere del tutto o in parte il diritto all'indennizzo[5].
Il contraente/assicurato può inoltre comunicare a Genertel se nel corso del contratto la situazione considerata al momento in cui il contratto ha avuto inizio si modifica in modo da diminuire la probabilità che l'evento dannoso si verifichi (**diminuzione del rischio**). In tal caso, per la scadenza di premio successiva alla comunicazione, Genertel può richiedere il minor premio o recedere dal contratto[6].

Art. 6 - Trasferimento del contratto su altro natante
Il contraente può chiedere di trasferire il contratto su un altro natante solo se il rischio relativo al natante precedentemente assicurato cessa. Le cause di cessazione previste sono:
- vendita;
- consegna in conto vendita;
- furto;

---

3 Art. 1892 "Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave", 1893 "Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave", 1894 "Assicurazione in nome o per conto di terzi"
4 Art. 144 del Codice delle Assicurazioni Private
5 Art. 1898 "Aggravamento del rischio"
6 Art. 1897 "Diminuzione del rischio"

- demolizione;
- esportazione definitiva del natante assicurato.

Per poter trasferire il contratto, il natante su cui il contraente chiede il trasferimento deve essere dello stesso proprietario (o da lui preso in locazione in caso di leasing, o da lui preso in usufrutto in caso di contratti di usufrutto, o da lui acquistato con con riservato dominio in caso di patto di riservato dominio).
Genertel procede al trasferimento solo dopo aver ricevuto i documenti dimostrativi richiesti e l'eventuale conguaglio di premio. In caso di acquisto, le garanzie assicurative sono valide dal momento in cui l'assicurato entra in possesso del nuovo natante e, contestualmente, cessano tutte le garanzie del natante precedentemente assicurato.
Salvo il caso di furto, il contraente deve impegnarsi a non utilizzare i documenti assicurativi ricevuti (certificato di assicurazione e certificato internazionale di assicurazione - ex Carta Verde), e a distruggerli se li ha ricevuti in formato cartaceo. Se li utilizza o non li distrugge, Genertel può rivalersi per recuperare gli importi pagati a terzi per sinistri denunciati dopo la data di vendita/perdita di possesso del natante assicurato.
Se il contratto viene trasferito nei 30 giorni precedenti la scadenza della rata, il pagamento della stessa viene richiesto al momento della stipula della variazione.

Art. 7 - Risoluzione anticipata o cessione del contratto
Risoluzione anticipata del contratto
Il contraente può chiedere la risoluzione anticipata del contratto solo nei seguenti casi:
- vendita;
- demolizione;
- distruzione;
- esportazione definitiva del natante.

Genertel procede alla risoluzione anticipata del contratto solo dopo aver ricevuto dal contraente, oltre al certificato di assicurazione e il contrassegno, i seguenti documenti:
- **in caso di vendita:** l'atto di vendita;
- **in caso di demolizione o distruzione del natante:** l'attestazione certificante la demolizione o la distruzione del natante;
- **in caso di esportazione definitiva del natante:** l'attestazione che certifica l'esportazione.

Ricevuti i documenti Genertel mette a disposizione dell'assicurato il premio non usufruito, escluse imposte e contributo S.S.N., per 12 mesi.

Cessione del contratto all'acquirente del natante assicurato
In caso di vendita del natante, il contraente deve avvisare subito Genertel se cede al compratore anche il contratto di assicurazione, fornendo tutte le indicazioni necessarie per l'emissione dell'appendice di cessione. Il contraente deve pagare le eventuali rate di premio successive, fino al momento della comunicazione. Il contratto ceduto non può essere sospeso. Il contratto ceduto resta valido:
- In caso di pagamento a rate, esclusivamente per il periodo coperto dall'ultima rata pagata dal contraente;
- In caso di rata unica, fino alla sua naturale scadenza.

Non vengono accettate richieste di variazione sui contratti ceduti.

Art. 8 - Tutela del contraente in caso di furto del natante
In caso di furto del natante il contraente deve darne immediata comunicazione a Genertel insieme alla copia della denuncia presentata all'autorità competente.
L'assicurazione non ha effetto a partire dalle ore 24 del giorno della denuncia.
Se il contraente non vuole trasferire il contratto su un altro natante o non vuole sospendere lo stesso, Genertel rinuncia a esigere le eventuali rate successive alla data del furto, e rimborsa l'eventuale premio non usufruito della sola garanzia R.C., al netto delle imposte e del contributo obbligatorio al S.S.N., calcolato a partire dal giorno della denuncia.

Art. 9 - Sospensione per cessazione del rischio
Il contraente, può chiedere di sospendere gli effetti del contratto anche nei casi di cessazione del rischio di seguito indicati:
- vendita;
- furto totale;
- demolizione;

- esportazione definitiva del natante assicurato.

Il contraente può chiedere la sospensione a Genertel tramite **email** all'indirizzo sospensione-riattivazione@genertel.it, inviando anche i documenti che provano la cessazione del rischio.
La sospensione decorre dalla data indicata nella comunicazione inviata da Genertel; solo per i casi di furto totale decorre dalle 00:00 del giorno successivo a quello della denuncia presentata alle autorità di Pubblica Sicurezza.
Il contraente si impegna a non utilizzare i documenti assicurativi ricevuti (certificato di assicurazione e certificato internazionale di assicurazione - ex Carta Verde), e a distruggerli se li ha ricevuti in formato cartaceo.
La sospensione non è ammessa:

- il giorno della scadenza contrattuale;
- se il contratto ha durata inferiore all'anno;
- per i contratti ceduti.

Il contraente può riattivare l'efficacia del contratto per altro natante, o per lo stesso, se possibile.
Se il contraente non riattiva il contratto entro 12 mesi, questo viene considerato risolto e il premio non goduto resta a Genertel; per la sola garanzia RC Auto Genertel mette a disposizione del contraente, previa richiesta con il riferimento Iban, il premio non usufruito, escluse imposte e contributo S.S.N. Negli altri casi il contratto viene riattivato dalle ore 24 della data di riattivazione indicata dal contraente. La riattivazione può avvenire online - sul sito www.genertel.it o tramite l'app Genertel – o al telefono. La garanzia è valida dalla data del rilascio del nuovo certificato di assicurazione, fermo l'eventuale conguaglio del premio.

Dopo il pagamento del premio è indispensabile attendere il certificato di assicurazione per poter navigare con il natante. Ricorda di avere sempre a disposizione il certificato di assicurazione, in formato digitale o cartaceo, per mostrarlo in caso di controlli da parte delle Forze dell'Ordine e non essere sanzionato.

Se il contratto viene sospeso nei 30 giorni precedenti la scadenza della rata, il pagamento della stessa viene richiesto al momento della riattivazione.
Se il periodo di sospensione è superiore a 30 giorni, la data di scadenza del contratto e le date in cui sono dovute le eventuali rate residue vengono prorogate di un periodo pari a quello della sospensione.

Art. 10 - Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 del 27 aprile 2016

Utilizzo dei dati a fini contrattuali

La informiamo che i Suoi dati personali (1), da Lei forniti, anche nel caso di registrazione in audio/videoconferenza, o acquisiti da terzi, sono trattati da Genertel S.p.A. (di seguito anche la Compagnia) quale Titolare, nell'ambito della consulenza e dei servizi assicurativi richiesti o in Suo favore previsti, inclusi i preventivi assicurativi che predisporremo a favore Suo o di terzi da Lei designati/indicati:

(i) per rilevare i Suoi bisogni, le Sue esigenze assicurative e la Sua propensione al rischio, al fine di prestarle consulenza; (2)
(ii) per la proposizione e conclusione del contratto assicurativo e dei servizi e/o prodotti connessi o accessori, e per eseguire i correlati adempimenti normativi (quali ad esempio quelli in materia di antiriciclaggio); (2)
(iii) per l'esecuzione dei contratti da Lei stipulati; (2)
(iv) per prevenire, individuare e/o perseguire eventuali frodi assicurative; (2)
(v) per comunicare i Suoi dati personali a Società che svolgono servizi in outsourcing per conto della Compagnia o per l'esecuzione dei contratti in essere;
(vi per monitorare e migliorare la qualità dei servizi a Lei resi mediante la registrazione delle conversazioni telefoniche.

La informiamo, inoltre, che il trattamento dei Suoi dati personali per le finalità di cui ai punti (i), (ii), (iii) e (v) è necessario e funzionale all'erogazione dei servizi da parte della Compagnia e/o all'esecuzione dei contratti in essere; necessita del Suo consenso esplicito solo per il trattamento delle categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento, tra cui i dati relativi alla Sua salute, mentre per le finalità di cui alla lettera (iv) e (vi) il trattamento dei Suoi dati si basa sul legittimo interesse della Compagnia a prevenire

e individuare eventuali frodi assicurative, a porre in essere una corretta gestione e a monitorare e poter dimostrare la certezza delle prestazioni e la qualità dei servizi erogati. La informiamo quindi che per le finalità del trattamento come sopra illustrate sub (i), (ii), (iii) e (v), il conferimento dei dati è obbligatorio nonché rispondente ad obbligo normativo in relazione ai dati acquisiti durante l'audio/videoconferenza ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità di svolgere le attività richieste e preclude alla Compagnia di assolvere gli adempimenti come previsti dai contratti in essere.

Inoltre, La informiamo che qualora aderisca ad un contratto di assicurazione telematico, la Compagnia comunicherà al provider di servizi telematici i dati necessari (dati anagrafici e dati del veicolo) per l'attivazione dei relativi servizi, ed acquisirà dallo stesso, nel corso del presente contratto, dati relativi all'utilizzo del veicolo assicurato (chilometraggio e tipi di strade percorse, coordinate spazio-temporali, accelerazioni/frenate ed altre informazioni rilevate dal dispositivo prescelto, cioè "scatola nera" o dispositivo telematico collegato allo smartphone), che saranno trattati per fini statistici, di tariffazione e, in caso di "scatola nera", per permettere una corretta ricostruzione della dinamica del sinistro. Tali dati, che saranno utilizzati per tracciare la posizione geografica del veicolo al solo fine di ottenere una corretta ricostruzione della dinamica del sinistro o per fornire i servizi descritti in contratto, potranno essere comunicati a terzi per le finalità e nei limiti di quanto sopra indicato. La base giuridica del trattamento è costituita dall'esecuzione del contratto.

Utilizzo dei dati a fini commerciali e di profilazione commerciale
La informiamo, inoltre, che può autorizzare la Compagnia a trattare i Suoi dati personali da Lei forniti e/o acquisiti da terzi (con esclusione delle categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9, paragrafo 1 del Regolamento, tra cui i dati relativi alla salute), per utilizzarli per le seguenti ulteriori finalità:

1) per l'invio di comunicazioni commerciali, compimento di ricerche di mercato e rilevazione di qualità, anche mediante tecniche di comunicazione a distanza quali email, sms, instant messaging e notifiche via app, relativamente ai prodotti e servizi offerti da Genertel e Genertellife;
2) per l'invio di comunicazioni commerciali, compimento di ricerche di mercato e rilevazione di qualità, anche mediante tecniche di comunicazione a distanza quali email, sms, instant messaging e notifiche via app, relativamente ai prodotti e servizi offerti da Genertel e Genertellife e per analizzare i prodotti e servizi da Lei richiesti, anche attraverso trattamenti automatizzati, compresa la profilazione, con lo scopo di rilevare i Suoi comportamenti e preferenze e/o di migliorare l'offerta di Genertel e Genertellife;
3) per l'invio di comunicazioni commerciali, compimento di ricerche di mercato e rilevazione di qualità, anche mediante tecniche di comunicazione a distanza quali email, sms, instant messaging e notifiche via app, relativamente ai prodotti e servizi offerti dalle Società del Gruppo Generali.

Il conferimento dei Suoi dati e del Suo consenso per le finalità sopra indicate sono facoltativi. Il loro mancato rilascio non incide sull'erogazione dei nostri servizi assicurativi.

Diritti dell'interessato
Lei potrà conoscere quali sono i Suoi dati trattati presso la Compagnia e, ove ne ricorrano le condizioni, esercitare i diversi diritti relativi al loro utilizzo (diritto di accesso, rettifica, aggiornamento, integrazione, cancellazione, limitazione al trattamento, alla portabilità, alla revoca del consenso al trattamento, diritto di ottenere una copia dei propri dati laddove questi siano conservati in paesi al di fuori dell'Unione Europea, nonché di ottenere indicazione del luogo nel quale tali dati vengono conservati o trasferiti), nonché opporsi per motivi legittimi ad un loro particolare trattamento e comunque al loro uso a fini commerciali, in tutto o in parte, anche per quanto riguarda l'uso di modalità automatizzate. Quanto precede, rivolgendosi a: unità organizzativa Quality, Genertel S.p.A., via Machiavelli 4, 34132 Trieste; e-mail: privacy@genertel.it oppure al Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), contattabile via e-mail a "RPD.it@generali.com" e/o via posta ordinaria all'indirizzo "RPD Generali Italia - Mogliano Veneto, Via Marocchesa 14 31021.

Tempi di conservazione dei dati
I Suoi dati personali possono essere conservati per periodi di tempo diversi, a seconda della finalità per la quale sono trattati dalla Compagnia, in conformità alla normativa privacy tempo per tempo applicabile, in particolare:

a) per le finalità contrattuali, per tutta la durata dei rapporti in essere e, in conformità alla normativa vigente, per un periodo di 10 anni dal momento della cessazione dell'efficacia del contratto o, in caso di contestazioni, per il termine prescrizionale previsto dalla normativa per la tutela dei diritti connessi, fatti salvi in ogni caso periodi di conservazione maggiori previsti da specifiche normative di settore;
b) per le finalità commerciali e di profilazione, per il periodo necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti o trattati e, comunque, non superiore a 24 mesi dalla data di decorrenza del preventivo richiesto.

Comunicazione dei Dati
I Suoi dati non saranno diffusi e saranno trattati con idonee modalità e procedure, anche informatizzate, da nostri dipendenti, collaboratori ed altri soggetti anche esterni, designati Responsabili e/o Incaricati del trattamento o, comunque, operanti quali Titolari, che sono coinvolti nella gestione dei rapporti con Lei in essere o che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica, organizzativa, operativa anche all'interno ed al di fuori della UE (3).

Trasferimento dei dati all'estero
I Suoi dati potranno essere inoltre comunicati, ove necessario, a soggetti privati o pubblici, connessi allo specifico rapporto assicurativo o al settore assicurativo e riassicurativo operanti in paesi situati nell'Unione Europea o al di fuori della stessa (4), alcuni dei quali potrebbero non fornire garanzie adeguate di protezione dei dati (un elenco completo dei Paesi che forniscono garanzie adeguate di protezione dei dati è disponibile nel sito web del Garante per la Protezione dei Dati Personali). In tali casi, il trasferimento dei Suoi dati verrà effettuato nel rispetto delle norme e degli accordi internazionali vigenti, nonché a fronte dell'adozione di misure adeguate (es. clausole contrattuali standard).

Modifiche e aggiornamenti dell'Informativa
Anche in considerazione di futuri cambiamenti che potranno intervenire sulla normativa privacy applicabile, la Compagnia potrà integrare e/o aggiornare, in tutto o in parte, la presente Informativa. Resta inteso che qualsiasi modifica, integrazione o aggiornamento Le sarà comunicato in conformità alla normativa vigente, anche a mezzo di pubblicazione sul sito internet della Compagnia www.genertel.it.
Il sito www.genertel.it riporta ulteriori notizie in merito alle politiche Privacy della Compagnia, tra cui la policy sull'utilizzo dei cookie di profilazione, impiegati per migliorare l'esperienza di navigazione sul sito e sull'app e per promuovere prodotti e servizi. Accettando la cookie policy presente nel banner, Lei autorizza Genertel all'uso dei cookie e al loro trasferimento ai nostri partner di tracking on line, che per la Compagnia eseguono i seguenti trattamenti:
- tracciano le visite al sito e all'app dalle differenti fonti per controllarne il corretto funzionamento (per es. dove si interrompe il processo di preventivazione) e per finalità statistiche (le pagine più viste, i device più utilizzati, ecc), per servizi pubblicitari e di profilazione;
- supportano l'attività di accertamento della responsabilità in caso di eventuali illeciti, in particolare di natura informatica, ai danni del sito, dell'app o dei clienti della Compagnia;
- personalizzano i contenuti del sito web e dell'app in funzione della provenienza dell'utente e del suo comportamento.

NOTE:
1. La Compagnia tratta le seguenti categorie di dati: dati anagrafici e identificativi, immagine, audio acquisiti durante l'audio/videoconferenza, dati di contatto, dati di polizza, dati fiscali ed estremi di conto corrente bancario, altri dati personali forniti dall'interessato, categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento, dati raccolti da fonti pubbliche (elenchi, registri, documenti pubblici conoscibili da chiunque), dati acquisiti da altri soggetti terzi (società del Gruppo Generali, contraenti, assicurati, aderenti a fondi previdenziali o assistenziali o sanitari, società di informazione commerciale e dei rischi finanziari, società esterne ai fini di ricerche di mercato). In aggiunta, anche su richiesta dell'Autorità Giudiziaria, la Compagnia potrà effettuare trattamenti di dati relativi a condanne penali e reati.
2. A titolo esemplificativo, formulazione delle raccomandazioni personalizzate e/o delle proposte di assicurazione coerenti con i suoi bisogni assicurativi, predisposizione di preventivi e successivi rinnovi, stipulazione di contratti di assicurazione vita, non vita o di previdenza complementare, raccolta dei premi, versamenti aggiuntivi, switch ed altre attività previste dal contratto, liquidazione di sinistri o altre prestazioni, riassicurazione, coassicurazione, esercizio e difesa di diritti dell'assicuratore, adempimento di specifici obblighi di legge o contrattuali, gestione e controllo interno, attività statistiche.
3. Si tratta di soggetti facenti parte della cosiddetta "catena assicurativa": contraenti, assicurati; agenti ed altri intermediari di assicurazione, banche, SIM; assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; legali e

medici fiduciari, attuari, consulenti tecnici, periti, autofficine, centri di demolizione, strutture sanitarie, società di recupero crediti, servizi di interrogazione di banche dati esterne e altri erogatori convenzionati di servizi; società del Gruppo Generali, anche per attività di prevenzione e individuazione delle frodi assicurative, altre società che per nostro conto svolgono servizi di gestione e liquidazione dei sinistri, servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di rilevazione della qualità del servizio, di archiviazione, di stampa della corrispondenza e di gestione della posta in arrivo e in partenza, di revisione contabile e certificazione di bilancio. I dati possono essere comunicati ad organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo nei cui confronti la comunicazione dei dati è funzionale per fornire i servizi sopra indicati o per tutelare i diritti dell'industria assicurativa; alcuni dati possono essere comunicati, per obbligo di legge o regolamento, ad organismi istituzionali quali Autorità Giudiziaria e Forze dell'Ordine, IVASS, Banca d'Italia – UIF, COVIP, CONSOB, CONSAP, UCI, Casellario Centrale Infortuni, Motorizzazione Civile, Ministeri della Repubblica, concessionarie per la riscossione dei tributi.

4. Contraenti, assicurati, aderenti a Fondi previdenziali o sanitari, pignoratari, vincolatari; assicuratori, coassicuratori, riassicuratori ed organismi associativi /consortili (ANIA, Mefop, Assoprevidenza) nei cui confronti la comunicazione dei dati è funzionale per fornire i servizi sopra indicati e per tutelare i diritti dell'industria assicurativa, organismi istituzionali ed enti pubblici a cui i dati devono essere comunicati per obbligo normativo.

Art. 11 - Legge applicabile, oneri fiscali, Foro competente

Al contratto è applicabile la legge italiana e gli oneri fiscali sono a carico del contraente. Il foro competente è quello del luogo di residenza o domicilio elettivo del contraente o dell'assicurato.

› COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

Art. 12 - Modalità di reclamo

A Genertel

Eventuali reclami possono essere presentati a Genertel con le seguenti modalità:

- Con **lettera** inviata a Genertel S.p.A. - Servizio Tutela Rischi - Unità Quality;
- Tramite il **sito internet** della Compagnia www.genertel.it, nella sezione Reclami;
- Via **email** all'indirizzo reclami@genertel.it;

La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è Servizio Tutela Rischi - Unità Quality.

Il riscontro deve essere fornito entro 45 giorni. Il termine può essere sospeso per un massimo di 15 giorni per eventuali integrazioni istruttorie in caso di reclamo riferito al comportamento degli agenti e dei loro dipendenti e collaboratori.

I reclami relativi al comportamento degli intermediari bancari e dei broker, compresi i loro dipendenti e collaboratori, possono essere indirizzati direttamente all'intermediario e saranno gestiti da loro. Se il reclamo perviene a Genertel, Genertel provvede a trasmetterlo senza ritardo all'intermediario interessato e ne dà contestuale notizia al reclamante.

All'IVASS

In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva è possibile rivolgersi a **IVASS**, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, **PEC**: ivass@pec.ivass.it.

Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito www.ivass.it, alla sezione "Per i consumatori - Reclami".

I reclami indirizzati all'IVASS devono contenere:

a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
d) copia del reclamo presentato alla compagnia o all'intermediario e dell'eventuale riscontro fornito;
e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Art. 13 - Adempimento delle obbligazioni economiche da parte di Genertel

Genertel estingue le proprie obbligazioni relative a rimborsi di premio e pagamenti di sinistri tramite bonifico bancario o postale a favore dell'avente diritto.

Art. 14 - Sistemi alternativi di risoluzione delle controversie

In caso di controversie in materia di contratti assicurativi, è necessario rivolgersi a un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n 98).

Prima di interessare l'Autorità Giudiziaria in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli o natanti, è necessario attivare la negoziazione assistita con il supporto di

un legale, perché prevista come condizione di procedibilità dalla legge.
In caso di controversia che riguarda la garanzia Assistenza Legale, se l'assicurato non concorda con Genertel in merito alla gestione del sinistro, può chiedere l'avvio di una procedura arbitrale per valutare la correttezza del parere espresso da Genertel.
Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente - individuabile accedendo al sito Internet https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/consumer-finance-and-payments/retail-financial-services/financial-dispute-resolution-network-fin-net/fin-net-network/members-fin-net-country_it - chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

Art. 15 - Clausola di inoperatività della copertura per sanzioni internazionali
Fatta salva l'osservanza delle disposizioni di legge in materia di assicurazione obbligatoria della R.C.A., Genertel non è obbligata a garantire una copertura assicurativa e non è tenuta a pagare un sinistro o fornire una prestazione o beneficio in applicazione di questo contratto, se il fatto di garantire la copertura assicurativa, pagare un sinistro o fornire una prestazione o riconoscere un beneficio espone Genertel a sanzioni anche finanziarie o commerciali, divieti o restrizioni che derivano da risoluzioni delle Nazioni Unite, da leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America o dell'Italia. Se nelle condizioni di assicurazione è presente una norma contrattuale difforme, questa disposizione prevale su ogni altra.

Art. 16 - Area Riservata
Per questo contratto Genertel mette a disposizione un'Area Riservata (Home Insurance) dove il contraente può:
- verificare i contratti attivi e le garanzie acquistate;
- consultare e aggiornare i dati personali e i consensi privacy;
- denunciare un sinistro;
- consultare e scaricare la documentazione contrattuale.

L'Area Riservata è raggiungibile sul sito www.genertel.it. Dopo la stipula del suo primo contratto, il contraente riceve una comunicazione con le credenziali per accedere. Se non le riceve o le smarrisce, ha sempre il diritto di richiederle o recuperarle sul sito internet www.genertel.it.
Il servizio è gratuito.

SEZIONE 1 > RESPONSABILITÀ CIVILE

> CHE COSA È ASSICURATO?

Art. 1.1 - Oggetto dell'assicurazione
Genertel assicura i rischi della Responsabilità Civile per cui è obbligatoria l'assicurazione e si impegna a liquidare le somme che per capitale, interessi e spese sono dovute come risarcimento di danni da lesioni personali causati involontariamente a terzi dalla navigazione del natante assicurato o dalla sua giacenza in acque pubbliche o private, con il limite del massimale indicato in polizza.
Sono inoltre inclusi i danni:
- causati involontariamente a terzi da incendio del natante in aree private, **con il limite del 3% del massimale indicato in polizza**;
- causati a un passeggero del natante (c.d. "Responsabilità Civile dei terzi trasportati");
- causati a cose o animali di terzi trasportati, per i soli natanti adibiti a uso privato.

Sono esclusi i danni relativi ad inquinamento di qualsiasi natura, infiltrazioni, contaminazioni dell'aria, dell'acqua, del suolo, del sottosuolo, o qualsiasi danno ambientale.

> CHE COSA NON È ASSICURATO?

Art. 1.2 - Eventi non assicurati
L'assicurazione non opera per **i danni alle cose subiti dai seguenti soggetti:**
1. il proprietario del natante, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio e il locatario in caso di natante concesso in leasing;
2. il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del conducente o dei soggetti di cui al punto 1) nonché gli affiliati e gli altri parenti o affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivono con questi o sono a loro carico perché l'assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;

3. se l'assicurato è una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati al punto 2).

L'assicurazione non opera inoltre per i danni determinati da dolo del del legittimo conducente, del proprietario o del contraente. In tal caso, Genertel può agire in rivalsa per gli eventuali danni comunque pagati a terzi.

Il conducente del natante responsabile del sinistro non è considerato terzo ed è escluso dalla copertura della garanzia.

› CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

Art. 1.3 - Esclusioni

L'assicurazione non opera per i sinistri:

a) che avvengono quando il conducente non ha la patente nautica prevista dalla legge perché non l'ha mai conseguita, gli è stata ritirata o è scaduta. La garanzia vale però:
   - in caso di patente nautica scaduta se il conducente, entro due mesi dalla data del sinistro, dimostra di averla rinnovata;
   - in caso di patente nautica non ancora conseguita, durante l'esercitazione alla conduzione se questa avviene nel rispetto della normativa vigente.
b) che avvengono quando il natante partecipa a gare o competizioni sportive, incluse le prove ufficiali e le verificare preliminari e finali previste nel regolamento di gara;
c) che avvengono quando il conducente è sanzionabile perché guida sotto l'influenza di alcool, sostanze stupefacenti o psicofarmaci, come stabilito dal Codice della Nautica[7];
d) subiti dai terzi trasportati se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni del certificato o licenza di navigazione;
e) che avvengono nel caso di natanti con autorizzazione alla navigazione temporanea, se la navigazione non avviene in conformità alla normativa vigente;
f) che avvengono nel caso di unità da diporto noleggiate occasionalmente, se la navigazione non avviene in conformità alla normativa vigente;
g) che avvengono durante le attività di traino di dispositivi galleggianti o volanti e l'attività idrosciatoria (ad esempio sci nautico).

In tutti i casi sopra citati Genertel può agire in rivalsa per gli eventuali danni comunque pagati a terzi.

SEZIONE 2 › ASSISTENZA LEGALE

La garanzia opera solo se viene acquistata e riportata in polizza. La garanzia può essere acquistata solo per Autocarri, Autocaravan, Quadricicli, Motocarri, rimorchi e roulotte

Secondo la normativa vigente[8], Genertel ha scelto di affidare la gestione dei Sinistri di Assistenza Legale a: D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A., con sede in via Enrico Fermi 9/B - Verona - PEC dasdifesalegale@pec.das.it, Numero da chiamare +39.040.20.20.20– e-mail: sinistri@das.it, in seguito per brevità denominata DAS. Devono essere inviate a DAS tutte le denunce, i documenti e ogni altro elemento utile alla gestione del sinistro.

› CHE COSA È ASSICURATO?

Art. 2.1 - Oggetto dell'assicurazione

Genertel fornisce al proprietario, al locatario in caso di leasing o al conducente:

a) l'assistenza stragiudiziale e giudiziale necessaria alla sua tutela in sede civile, se durante la circolazione del natante avviene un Incidente che provoca all'assicurato un danno materiale o fisico documentato. La causa del danno deve essere una delle seguenti:
   - la condotta di un terzo;
   - un'azione compiuta da un terzo;

b) l'assistenza giudiziale se l'assicurato è indagato o imputato in un procedimento penale per un incidente che avviene durante la navigazione del natante.

In entrambi i casi la garanzia opera per Incidenti che avvengono durante il periodo di validità del contratto.

7 Art. 53 Bis, Ter e Quater

8 Art.163 "Requisiti particolari" e Art.164 "Modalità per la gestione dei sinistri" del Codice delle Assicurazioni Private

Art. 2.2 – Gestione del sinistro
DAS, quando ottiene tutta la documentazione necessaria alla valutazione del caso svolge lo studio accurato della pratica per stabilire, innanzitutto, se esistono i presupposti giuridici e se la richiesta di risarcimento nei confronti del responsabile civile è fondata.
Se questa fase di studio ha esito positivo, DAS:
1. si attiva nei confronti degli enti preposti se l'incidente accade all'interno dello Spazio Economico Europeo (CONSAP) o avviene in Italia con una controparte estera (Uci);
2. svolge le attività ritenute necessarie per ottenere nel modo più rapido e in via bonaria il recupero dei danni subiti dall'assicurato. Per farlo si rivolge a consulenti e periti esterni per particolari esigenze tecniche e, quando è necessario, provvede al recupero dei verbali redatti dalle autorità;
3. se la trattativa ha esito sfavorevole, assume a proprio carico, fino all'importo indicato in polizza, le eventuali spese documentate:
   a) per l'intervento del legale;
   b) per l'intervento del perito d'ufficio (C.T.U.);
   c) per l'intervento del consulente tecnico di parte (C.T.P.);
   d) pagate a favore della controparte.

Non sono comprese multe, ammende, pene pecuniarie.
Le spese legali sono a carico di Genertel sempre e solo nei limiti del massimale di polizza; questo massimale è da intendersi unico quando la garanzia è attivata sia per la difesa penale dell'assicurato, sia per il recupero del danno in sede civile.
Prima dell'eventuale azione in giudizio, la gestione del sinistro è riservata esclusivamente a DAS (art. 164 comma 2, lett. a, del Codice delle Assicurazioni Private)
Le garanzie operano solo per i sinistri per cui gli incarichi a legali e periti sono già stati autorizzati da DAS per ogni stato della controversia e grado di giudizio.
Dopo la denuncia del sinistro, ogni accordo rivolto a definire la controversia in via bonaria deve essere prima concordato con DAS, **in caso contrario l'assicurato risponde di tutte le spese sostenute da Genertel per la gestione della pratica**.
Ricevuta la denuncia del sinistro, DAS svolge ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia, direttamente o con l'ausilio di professionisti da essa individuati. A tal fine l'assicurato deve rilasciare, se richiesto da DAS, apposita procura per la gestione della controversia.
Se non è possibile definire la controversia in via bonaria, DAS propone all'assicurato di affidare la pratica a un legale per il giudizio nei seguenti casi:
- **quando le pretese dell'assicurato presentano possibilità di successo;**
- **quando è necessaria la difesa penale.**

In caso di giudizio, l'assicurato può scegliere se farsi assistere dal legale proposto da DAS o se nominarne uno a sua scelta.
L'eventuale nomina di un secondo legale che si affianca al primo non comporta alcuna spesa a carico di Genertel.

L'assicurato deve comunicare per iscritto a DAS se:
- dopo aver scelto il legale e ricevuto il benestare da DAS, decide di revocargli il mandato e di nominarne un altro;
- il legale nominato rinuncia al mandato.

In entrambi i casi nella comunicazione vanno indicate le motivazioni che hanno portato alla revoca o alla rinuncia del mandato. DAS si riserva di valutare se a seguito della sostituzione sussistono ancora i presupposti per affidare la pratica al nuovo legale.
Le spese legali sono a carico di Genertel nei limiti del massimale di polizza (massimale unico anche in caso di intervento di più legali).

Se l'assicurato nomina il legale a sua scelta:
- deve inviare la parcella con la descrizione dettagliata dell'attività svolta dal legale. L'assicurato non deve effettuare alcun pagamento o anticipo nei confronti del legale che ha scelto;
- non può autorizzarlo ad avviare alcuna azione giudiziaria, civile o penale, senza essere stato prima autorizzato da DAS. Se DAS non ha dato il proprio benestare non è tenuta al pagamento o al rimborso di spese, diritti e onorari;
- deve aggiornare DAS a intervalli regolari sullo stato della controversia, anche con l'invio di copia degli atti processuali, e deve richiedere al legale di includere i propri onorari e

le proprie spese nell'importo richiesto al responsabile civile.
Genertel e DAS non sono responsabili dell'operato di legali e periti.

Art. 2.3 - Anticipi sulle spese civili e penali
DAS non paga alcun acconto per diritti, onorari e spese al legale incaricato, ma anticipa, entro il massimale di polizza e dopo che è stata presentata la documentazione delle spese:
- le spese borsuali relative alla sola fase giudiziale;
- le eventuali spese sostenute per le perizie autorizzate da DAS, relative a consulenze tecniche.

Gli onorari del legale possono essere liquidati solo a conclusione del primo grado di giudizio.

Art. 2.4 - Esiti della vertenza e recupero delle spese in sede civile

Esito favorevole della fase giudiziale o stragiudiziale
Se l'assicurato ottiene dalla controparte il pagamento parziale o totale del danno che ha subito, tutte le somme che gli sono state pagate o che ha recuperato a titolo di capitale e interessi rimangono a lui, mentre quelle pagate a titolo di spese e onorari vanno al legale. Di conseguenza DAS non deve pagare alcuna somma integrativa in favore del legale, che deve sempre includere i suoi onorari nella richiesta danni rivolta alla controparte. Se la controversia ha esito favorevole, l'assicurato deve restituire le somme che DAS ha anticipato all'avvocato a titolo di spese borsuali e peritali (perizie d'ufficio o di parte), recuperate dalla controparte responsabile.
Quando, nonostante l'esito favorevole della controversia, è di fatto impossibile recuperare quanto dovuto dalla controparte (casi di insolvenza delle spese), onorari e spese del legale sono rimborsati sulla base della sentenza del giudice o, se il giudice non ha indicato nella sentenza l'importo da rimborsare al legale o ha compensato le spese legali tra le parti, sulla base dei valori medi previsti dalle norme sulla determinazione dei compensi in vigore al momento della loro liquidazione. Quando l'accordo per chiudere la controversia non prevede il riconoscimento delle spese legali, DAS, se informata, valuta l'eventuale liquidazione degli onorari calcolati come sopra indicato.

Esito sfavorevole della fase giudiziale
Se la fase giudiziale ha esito negativo, le spese legali e quelle per le perizie che devono essere pagate alla controparte sono liquidate in base alla sentenza. Quelle da rimborsare al legale incaricato sono invece calcolate secondo i valori medi previsti dalle norme sulla determinazione dei compensi in vigore al momento della loro liquidazione. In ogni caso le spese sono pagate entro il massimale di polizza. Le spese legali e quelle relative alle perizie sono rimborsate alla fine della causa, sulla base della parcella che deve essere compilata in dettaglio, intestata e presentata a DAS.

Procedimento di mediazione
Quando è attivato un procedimento di mediazione, il legale nominato anticipa le spese di mediazione ed è suo onere recuperare le stesse, assieme ai suoi onorari, al momento dell'accordo conciliativo. Se l'assicurato e il legale nominato non accolgono la proposta presentata dal mediatore alla fine del procedimento e la stessa è poi confermata dal giudice nominato nel successivo procedimento giudiziale, Genertel non deve corrispondere onorari e spese legali per la fase di mediazione.
Se la mediazione ha esito negativo ed è quindi proposta la causa, le spese e il compenso del legale relativi alla mediazione devono essere richiesti alla controparte. Se il giudice non ha indicato nella sentenza l'importo da rimborsare al legale, Genertel risponde solo delle spese e non degli onorari.

Art. 2.5 - Procedimento penale e liquidazione delle spese
Se l'assicurato nomina il legale a sua scelta, deve aggiornare DAS a intervalli regolari su ogni stato e grado del procedimento penale e informarla per tempo del rinvio a giudizio.
Alla fine del procedimento penale l'assicurato deve inviare a DAS una copia della sentenza o del decreto del giudice. DAS liquida gli onorari del penalista sulla base della nota spese redatta secondo i valori medi previsti dalle norme in vigore in materia di determinazione dei compensi al momento della loro liquidazione, e in ogni caso entro il massimale di polizza. Questo massimale comprende gli oneri fiscali, previdenziali e le eventuali spese di perizia sostenute.

COSA FACCIO IN CASO DI NECESSITÀ?

Invia subito la denuncia via email all'indirizzo **sinistri@das.it** insieme a tutti gli atti o documenti necessari alla valutazione della pratica. **Scarica il modulo di richiesta dal sito www.genertel.it**. Per tutti i dettagli sui contenuti della denuncia vedi l'art. 4.1.

› CHE COSA NON È ASSICURATO?

Art. 2.6 - Rischi esclusi

La garanzia Assistenza Legale non opera in caso di violazioni civili o penali che derivano da dolo dell'assicurato o dalla sua partecipazione a tumulti popolari, atti vandalici o risse.

› CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

Art. 2.7 - Esclusioni previste dal contratto

La garanzia Assistenza Legale non opera:

a) se la controparte promuove un'azione civile nei confronti dell'Assicurato;
b) in caso di controversie tra il conducente e i suoi trasportati, parenti o affini fino al 3° grado, o i suoi dipendenti o incaricati;
c) in caso di controversie relative a sanzioni amministrative per violazione del Codice della Strada (ad esempio ricorsi a multe o ammende);
d) in caso di costituzione di parte civile;
e) per il dissequestro del natante;
f) in caso di difetti di fabbricazione del natante;
g) per i sinistri che avvengono quando il conducente non ha la patente di guida prevista dalla legge perché non l'ha mai conseguita, gli è stata ritirata o è scaduta; la garanzia vale però
   - in caso di patente scaduta se il conducente, entro due mesi dalla data del sinistro, dimostra di averla rinnovata;
   - in caso di patente non ancora conseguita, durante l'esercitazione alla guida se questa avviene nel rispetto del Codice della Strada.
h) per i sinistri quando il conducente è sanzionabile perché guida sotto l'influenza di alcool, o dopo l'assunzione di sostanze psicotrope o stupefacenti, come stabilito dal Codice della Strada ;
i) quando Genertel è anche assicuratore della controparte responsabile o deve indennizzare il danno patito dal cliente (come accade ad esempio se sono attivate le garanzie Kasko, Minikasko, Infortuni del Conducente);
j) quando l'incidente è disciplinato dalla procedura di risarcimento diretto ;
k) se la controversia nasce per ottenere un indennizzo minore o uguale a 300 euro;
l) per i sinistri che avvengono quando il natante partecipa a gare o competizioni sportive, incluse le prove ufficiali e le verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara;
m) in caso di controversie legate a rapporti contrattuali (ad esempio: danni causati dal benzinaio, danni subiti a bordo di un traghetto, ecc.).

COSA ACCADE IN CASO DI DISACCORDO SULLA GESTIONE DEL SINISTRO?

Art. 2.8 - Arbitrato

Sia l'assicurato sia DAS in caso di:
- conflitto d'interessi o
- di disaccordo tra l'assicurato e DAS sulla gestione delle prestazioni,

possono chiedere di affidare la questione a un arbitro scelto di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, designato dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di procedura civile.
L'assicurato e DAS contribuiscono ciascuno alla metà delle spese arbitrali, salvo diverso accordo tra le Parti.
Per attivare l'arbitrato nei confronti di DAS l'assicurato deve inviare la richiesta tramite:

- Raccomandata indirizzata a D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. - Via Enrico Fermi 9/B – 37135 Verona;
- Mail all'indirizzo PEC servizio.clienti@pec.das.it.

L'arbitro decide secondo equità. Se la decisione dell'arbitro è sfavorevole all'assicurato, può procedere all'azione giudiziale per proprio conto e a proprio rischio. Se dalla sua azio-

ne l'Assicurato ottiene un risultato più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito da DAS, in linea di fatto o di diritto, può richiedere a DAS il rimborso delle spese sostenute e non rimborsate dalla controparte, nei limiti del massimale previsto in polizza. Se invece ottiene un risultato sfavorevole, **DAS non rimborsa le spese sostenute**.

Se l'assicurato - in alternativa alla procedura arbitrale - intende agire in giudizio, l'azione civile deve essere preceduta dal tentativo di mediazione.

SEZIONE 3 > PROCEDURA PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI R.C.

> COSA FARE IN CASO DI SINISTRO?

Art. 3.1 - Obbligo del contraente o dell'assicurato in caso di incidente

In caso di incidente, l'assicurato deve informare la compagnia di assicurazione della controparte e per conoscenza Genertel **entro 3 giorni** da quando avviene il sinistro o da quando ne viene a conoscenza, come previsto dal Codice Civile[9]. Il diritto al risarcimento può essere perso o ridotto, come previsto dal Codice Civile[10], se l'assicurato non rispetta le condizioni sopra indicate.

Il ritardo, l'inesattezza o il mancato invio della denuncia o della documentazione, consentono alla compagnia assicuratrice di rivalersi in base a quanto previsto dal Codice delle Assicurazioni Private[11].

La denuncia deve contenere una dettagliata descrizione dell'evento contenente:

- luogo e data dell'incidente;
- denominazione delle rispettive imprese assicuratrici;
- nome e cognome, codice fiscale e residenza dei soggetti coinvolti;
- indicazione dell'eventuale intervento delle autorità;
- presenza di testimoni con indicazioni di nome e cognome, codice fiscale e residenza;
- il luogo, i giorni e le ore in cui le cose danneggiate sono disponibile per l'ispezione necessaria ad accertare l'entità del danno (non meno di 5 giorni non festivi successivi a quello in cui la denuncia viene ricevuta).

Se in conseguenza dell'incidente ci sono lesioni a terzi o al conducente la denuncia deve indicare, inoltre:

- generalità dell'infortunato con indicazione del ruolo a bordo del natante (conducente/trasportato);
- dati relativi all'entità delle lesioni subite con allegato il certificato rilasciato dal Pronto Soccorso;
- eventuale attestazione medica di avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti (se la documentazione non è subito disponibile, è possibile inviarla in seguito);
- dichiarazione di avere o non avere diritto a prestazioni da parte di Enti assicuratori sociali (ad esempio Inail/Inps).

La compagnia di assicurazione della controparte comunica all'assicurato la somma offerta per il risarcimento dopo aver valutato se la richiesta è formulata correttamente e se il danno è risarcibile.

Se invece il danno non è risarcibile, la compagnia di assicurazione della controparte invia all'assicurato una comunicazione con i motivi per cui ritiene di non procedere all'offerta.

Questa comunicazione, ai sensi di legge, viene effettuata:

- nel caso di danni materiali, entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta di risarcimento;
- nel caso di danni materiali e con una denuncia di sinistro firmata da entrambi i conducenti, entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta;
- nel caso di lesioni, entro 90 giorni dalla ricezione dell'attestazione medica di avvenuta guarigione, con o senza postumi permanenti.

In caso di accettazione della somma offerta, la compagnia verserà al danneggiato, nei 15 giorni successivi, il relativo importo.

9 Art. 1913 "Avviso all'assicuratore in caso di sinistro"
10 Art. 1915 "Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio"
11 Art. 144 "Azione diretta del danneggiato"

SE HAI BISOGNO DI ASSISTENZA

- chiama il nostro **Servizio di Assistenza Sinistri +39.040.20.20.40**, dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 18.00;
- collegati a **www.genertel.it** e attiva una **chat online** con un consulente dedicato;
- scrivi una **email** al Servizio Assistenza Sinistri **sinistri@genertel.it**.

DOVE SPEDISCO LA DENUNCIA?

Per l'invio della denuncia a Genertel puoi scegliere una delle seguenti opzioni:

- compila la denuncia online sul sito **www.genertel.it**;
- invia la denuncia via email a **sinistri@genertel.it**;
- invia la denuncia via posta all'indirizzo **Genertel S.p.A. - Area Sinistri - Via Machiavelli 4 - 34132 Trieste**.

HAI UNO SMARTPHONE?

Scarica **l'app Genertel** per ios o android e **denunci il sinistro** direttamente dal tuo telefonino, allegando le fotografie del danno e tutti i dettagli dell'incidente! Inoltre trovi subito tutti i numeri utili in caso di emergenza!

Art. 3.2 - Risarcimento del trasportato
Genertel risarcisce i danni dei trasportati a bordo del natante assicurato indipendentemente dalla responsabilità del conducente, come previsto dalla legge[12]. Questa regola non si applica se il sinistro è dovuto a un caso fortuito. Il risarcimento avviene entro il massimale minimo di legge. Se il danno è maggiore, il trasportato si può rivolgere alla compagnia di assicurazione del responsabile civile, ma solo se la sua polizza presta una copertura superiore al massimale minimo di legge.

Art. 3.3 - Fondo di Garanzia Vittime della Strada
In caso di incidente con un natante non assicurato o non identificato, la richiesta di risarcimento deve essere rivolta alla compagnia indicata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada. Per sapere qual è la compagnia, è possibile:

- contattare CONSAP S.p.A. – Servizio Fondo Garanzia per le Vittime della Strada al numero 06.85.79.64.44;
- consultare il sito www.consap.it.

Art. 3.4 - Sinistri provocati da natanti stranieri
In caso di sinistro provocato da un natante straniero:

- se il sinistro avviene in Italia, l'assicurato invia la richiesta di risarcimento a: UCI - Ufficio Centrale Italiano - C.so Sempione, 39 - 20145 Milano - tel. 02.34.968.1 - fax 02.34.968.230 - www.ucimi.it che comunica il nominativo della società incaricata di liquidare il danno;
- se il sinistro avviene all'estero, la richiesta di risarcimento deve essere inviata direttamente all'assicuratore del responsabile e al "Bureau" di quello Stato. È quindi necessario individuare esattamente l'assicuratore del natante straniero;
- se il sinistro è provocato da un natante immatricolato e assicurato in uno Stato dello Spazio Economico Europeo, il modulo di richiesta di risarcimento (che si trova su www.genertel.it o su www.consap.it) può essere inviato alla compagnia italiana che rappresenta quella straniera. Per individuarla, l'assicurato deve rivolgersi a Consap - Centro di Informazione Italiano con le seguenti modalità:
  - via email all'indirizzo richieste.centro@consap.it;
  - via web tramite portale.consap.it.

12 Art. 141 "Risarcimento del terzo trasportato" del Codice delle Assicurazioni Private

Art. 3.5 Gestione della vertenza di danno e spese legali
In caso di vertenze giudiziali e stragiudiziali relative al risarcimento del danno, Genertel può gestire la lite a nome dell'assicurato in qualunque sede, **fino a quando ne ha interesse**, e nominare se necessario legali o tecnici; può anche provvedere per la difesa dell'assicurato in sede penale fino al risarcimento dei danneggiati. A tal fine **l'assicurato deve rispettare gli obblighi previsti dall'articolo 3.1 Obbligo del contraente o dell'assicurato in caso di incidente. Genertel non riconosce le spese sostenute dall'assicurato in violazione di tali obblighi, o comunque non necessarie, e non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.**
Sono a carico di Genertel le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'assicurato, **entro il limite di legge**[13]; se la somma dovuta al danneggiato supera il massimale previsto in contratto, tali spese vengono ripartite tra Genertel e l'assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

SEZIONE 4 > PROCEDURA PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI DI ASSISTENZA LEGALE

> COSA FARE IN CASO DI SINISTRO?

Art. 4.1 - Modalità per la denuncia del sinistro
In caso di sinistro l'assicurato deve darne comunicazione scritta a DAS e **trasmettere tutti gli atti o documenti richiesti per la valutazione della pratica entro 12 mesi** dalla scadenza del contratto in cui è avvenuto l'incidente. La denuncia deve contenere:

- dettagliata descrizione dei fatti e dei danni subiti;
- giorno e ora in cui sono avvenuti;
- persone e beni coinvolti;
- eventuali testimoni;
- ogni altro dato rilevante

COME POSSO TRASMETTERE LA DENUNCIA DI SINISTRO?

La denuncia può essere presentata via email all'indirizzo sinistri@das.it o al telefono al numero +39.040.20.20.20 da lunedì a venerdì dalle 9:00 alle 18:00.

13 Art. 1917, comma 3 "Assicurazione della responsabilità civile" del Codice Civile

Note

Note

ECCO I RIFERIMENTI UTILI PER CONTATTARCI IN QUALSIASI SITUAZIONE DI BISOGNO.

ASSISTENZA CLIENTI
lun/ven 8-20 telefono: **+39.040.20.20.20**
sab 8-14

ASSISTENZA SINISTRI ALL INCLUSIVE
lun/ven 9:00-18:00 telefono: **+39.040.20.20.40**

DENUNCIA SINISTRI ONLINE
h24 su **www.genertel.it** o con l'**app Genertel**
lun/ven 9:00-18:00 **live chat** su **www.genertel.it**
email **sinistri@genertel.it**

ASSISTENZA LEGALE (SE PREVISTA)
lun/ven 8:00-18:00 telefono: **+39.040.20.20.20**
email **sinistri@das.it**

RECLAMI
Genertel S.p.A. - Servizio Tutela Rischi - Ufficio Quality Via Machiavelli, 4 - 34132 Trieste
email **reclami@genertel.it**

IVASS - Servizio Tutela del Consumatore Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma
fax **+39.06.42133206**
PEC **ivass@pec.ivass.it**

INFORMAZIONI RELATIVE A UN CONTRATTO
telefono **+39.040.20.20.20**
email **richiestainfo@genertel.it**
posta **Genertel richiesta informazioni** - Via Machiavelli, 4 - 34132 Trieste

INFORMAZIONI RELATIVE ALLA LIQUIDAZIONE DI UN SINISTRO
telefono **+39.040.20.20.40**
email **sinistri@genertel.it**
posta **Genertel sinistri** - Via Machiavelli, 4 - 34132 Trieste

Mod.C Natanti - 07/2025 - Rotomail

Genertel S.p.A. – Sede legale Direzione Generale via Machiavelli, 4 – 34132 Trieste (Ts) – Capitale sociale € 145.141.520,00 i.v. – Iscritta all'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione n. 1.00012 – Codice fiscale e Registro Imprese della Venezia Giulia 00320160237 – partita iva 01333550323 – Società unipersonale appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al numero 026, e soggetta alla direzione ed al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A. – genertel@pec.genertel.it – www.genertel.it